DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 9

Solidarietà passiva

All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, la resposabilita' solidale opera unicamente nei confronti dei concorrenti beneficiari di illecito arricchimento.".

Versione in vigore dal 29 agosto 1995, non più in vigore dal 29 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 353
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ordinamento-della-corte-dei-conti-353-1995/art-9-solidarieta-passiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it